

DELIBERA N. 307

del 23 luglio 2025

Oggetto:

Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione (Delibera n. 330 del 29 marzo 2018, come aggiornato e modificato con Delibera n. 654/2021);

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 23 luglio 2025 in cui il Consiglio ha deliberato di modificare gli articoli 7 e 10 del Regolamento;

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.

L'art. 7 del Regolamento è modificato come segue:

Articolo 7

(Definizione delle segnalazioni)

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'articolo 6, anche nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

c) manifesta incompetenza dell'Autorità;

d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.

2. Il dirigente, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio, allo stato, delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all'art. 10; in quanto dalla documentazione in atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.

4. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione”.

L'art. 10 del Regolamento è modificato come segue:

Articolo 10

(Ordine di priorità delle segnalazioni)

1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

a) segnalazioni relative a violazioni di legge che possano dar luogo a provvedimenti di ordine o di segnalazione da parte dell'Autorità;

b) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza sotto il profilo della particolare esposizione dell'amministrazione a rischi di corruzione;

c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte del dirigente al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

3. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'articolo 5 sono considerate non prioritarie.

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 luglio 2025

Il Segretario, Laura Mascali

Firmato digitalmente